

Con la sentenza n.27390/2013 la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento disciplinare, ripercorre i propri orientamenti per quanto riguarda l'aspetto dell'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto a quello della contestazione. Secondo i giudici il requisito dell'immediatezza deve comunque essere inteso in senso relativo, ciò comporta che l'imprenditore deve portare a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento. Il caso riguardava il licenziamento di un dipendente di banca, a seguito di irregolarità accertate nel corso di un'ispezione conclusasi nel novembre 1997 e oggetto di lettera di contestazione nel giugno 1998. Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.27390 del 06/12/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)